

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139  
Bellinzona, 13 dicembre

63/2013

## Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

(del 24 settembre 2013)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 marzo 2013 n. 6771 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

#### **I.**

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

#### Capitolo II **Norme particolari**

Iniziativa costi-  
tuzionali  
b) riforma par-  
ziale

#### **Art. 129 cpv. 1 e 3, 4 (nuovi)**

<sup>1</sup>La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

<sup>2</sup>La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda d'iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

Procedura  
a) iniziativa ge-  
nerica o elabo-  
rata

**Art. 131** <sup>1</sup>Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda. È però in sua facoltà di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

<sup>2</sup>Se l'iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa.

<sup>3</sup>Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

<sup>4</sup>In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda d'iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

<sup>3</sup>Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

b) caso particolare con varianti

#### **Art. 132 cpv. 2, 3 e 4**

<sup>2</sup>Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di riforma nel senso della domanda.

<sup>3</sup>In entrambi i casi, il Gran Consiglio può contrapporre alle varianti un progetto proprio sulla stessa materia.

<sup>4</sup>Per il resto, sono applicabili le disposizioni dell'art. 131.

Iniziativa legislativa  
a) modalità

#### **Art. 133 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)**

<sup>1</sup>L'iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

<sup>2</sup>Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un'iniziativa distinta.

<sup>3</sup>La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda d'iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

c) procedura

#### **Art. 135 cpv. 1, 2 e 5**

<sup>1</sup>Se la domanda di iniziativa popolare in forma elaborata non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.

<sup>2</sup>Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

<sup>3</sup>In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa.

### Capitolo III Delle votazioni sulle domande di iniziativa

Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione

#### **Art. 137 cpv. 1**

<sup>1</sup>La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore

Bellinzona, 24 settembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO; visto il punto II. della modifica di legge che precede,

**ordina:**

La modifica 24 settembre 2013 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

## **Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007; modifica**

(del 14 ottobre 2013)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 novembre 2012 n. 6711 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

La legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è modificata come segue:

**Art. 2 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali.

**Art. 4 cpv. 2**

<sup>2</sup>La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorzio dei Comuni.

**Art. 5 frase introduttiva e lett. C), d), g)**

Le Regioni sono competenti per l'assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l'intervento in caso di bisogno, segnatamente:

- c) chiamare in servizio e gestire i militi a loro attribuiti dopo il reclutamento, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;
- d) collaborare nel campo dell'istruzione e garantire l'esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento;
- g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale.

Picchetto e  
indennità

**Art. 26 cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa le indennità per il servizio di picchetto.

**Art. 27**

*Abrogato*

Capitolo VI  
**Materiale di protezione civile e sistemi d'allarme**

**Materiale  
d'intervento ed  
equipaggiamento**

**Art. 28** Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d'intervento di base destinato all'equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard.

**Sistemi  
d'allarme**

**Art. 28a (nuovo)** <sup>1</sup>I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone.

<sup>2</sup>Le Regioni si occupano della gestione dei sistemi d'allarme, curandone la prontezza d'impiego e assumendosi i costi d'esercizio e di manutenzione non coperti dal Cantone o dalla Confederazione.

<sup>3</sup>Il Cantone stipula un'assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d'allarme.

<sup>4</sup>Nel caso in cui i dispositivi d'allarme fossero combinati, i costi indicati al capoverso 2 verranno sopportati dalla Regione di protezione civile e dal gestore dell'impianto d'accumulazione interessato.

<sup>5</sup>I Comuni in tempo di pace garantiscono:

- a) l'attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando;
- b) l'allarme alla popolazione residente in luoghi non raggiunti dal suono delle sirene fisse. Le Regioni pianificano le procedure d'allarme.

<sup>6</sup>I gestori di impianti d'accumulazione garantiscono in tempo di pace l'attivazione delle sirene in caso d'allarme acqua.

**Art. 31 cpv. 1 lett. c) e d)**

- c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali abitabili);
- d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del rifugio secondo le istruzioni federali;

**Art. 36 cpv. 1 - 3**

<sup>1</sup>I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi».

<sup>2</sup>I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:

- a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l'equipaggiamento, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati a livello cantonale;
- b) secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile.

<sup>3</sup>*Abrogato*

**Art. 46 cpv. 2**

<sup>2</sup>In casi eccezionali e in quelli indicati all'art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento.

**Art. 48 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Cantone contribuisce al finanziamento dell'istruzione, nonché del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento definiti all'art. 28.

**II. - Norma transitoria dell'articolo 36**

<sup>1</sup>I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini.

<sup>2</sup>Essi vengono gestiti come segue:

- a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento;
- b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla realizzazione, nonché all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale;
- c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:
  - prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché all'equipaggiamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati;
  - secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4.

**III.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 14 ottobre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. della modifica di legge che precede,

**ordina:**

La modifica 14 ottobre 2013 della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Legge****sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977;  
modifica**

(del 15 ottobre 2013)

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6774 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale 1 di maggioranza 8 ottobre 2013 n. 6774 R1parz.1 della Commissione speciale energia,

**decreta:**

**I.**

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è modificata come segue:

**Art. 1 cpv. 3**

<sup>3</sup>È data facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un supplemento compreso tra il 10 e il 40% dell'imposta dovuta, per le automobili che non rispettano più gli standard minimi da un punto di vista ambientale ed energetico.

Ecoincentivo  
a) bonus/malus

**Art. 1a** <sup>1</sup>L'imposta di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 cpv. 1 per i veicoli di nuova immatricolazione viene moltiplicata per un coefficiente (bonus/malus).

<sup>2</sup>Il coefficiente di moltiplicazione è compreso tra 0.2 e 1.8 ed è stabilito dal Consiglio di Stato in base alle emissioni di CO<sub>2</sub> del tipo di veicolo.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite modalità di applicazione.

<sup>4</sup>Alle emissioni di CO<sub>2</sub> per tipo di veicolo possono essere aggiunte le emissioni generate nella produzione di carburante o dell'energia di trazione.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il coefficiente di moltiplicazione al fine di garantire la neutralità finanziaria.

**Art. 11 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>L'adeguamento dell'imposta applicando il coefficiente bonus/malus in base alle emissioni di CO<sub>2</sub> è applicato a tutte le automobili con peso inferiore ai 3'500 kg la cui prima immatricolazione è successiva al 1.1.2009; per gli altri veicoli su decisione del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Abrogato.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 ottobre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

**ordina:**

La modifica 15 ottobre 2013 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

## Decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2014

(dell'11 dicembre 2013)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge 10 giugno 1985 concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro;
- considerati i seguenti dati:
 

indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010	
in base al quale sono stati adeguati gli stipendi al 1° gennaio 2011	punti 104.2
indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2013	punti 103.3

#### decreta:

**Art. 1** Gli stipendi al 1° gennaio 2014 rimangono invariati rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2011 e sono stabiliti su base 104.2 punti (tabella dicembre 2005=100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (novembre 2010)

Classe	Minimo	Massimo
B		fino a 214'907.–
A		fino a 187'095.–
Classe	Minimo	Massimo
39	118'080.–	166'595.–
38	114'235.–	160'539.–
37	110'384.–	154'484.–
36	106'537.–	148'432.–
35	101'510.–	141'198.–
34	98'192.–	135'676.–
33	94'875.–	130'155.–
32	89'627.–	122'702.–
31	86'632.–	117'502.–
30	84'762.–	111'513.–
29	81'889.–	106'584.–
28	79'020.–	101'661.–
27	77'972.–	98'551.–
26	76'250.–	96'217.–
25	72'366.–	90'769.–
24	69'448.–	86'878.–
23	64'886.–	82'213.–
22	62'479.–	78'326.–
21	59'808.–	74'693.–
20	58'384.–	71'045.–
19	57'467.–	68'098.–
18	55'011.–	64'881.–
17	52'070.–	61'941.–
16	49'122.–	58'992.–
15	46'976.–	56'847.–
14	45'137.–	55'005.–
13	43'243.–	53'113.–
12	41'420.–	51'292.–
11	39'595.–	49'469.–
10	37'777.–	47'646.–

**Art. 2** L'importo annuo dell'indennità per l'economia domestica è fissato a fr. 1'892.40

È riservata la modifica dell'art. 13 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti con effetto al 1° gennaio 2014.

**Art. 3** L'importo annuo dell'assegno per i figli è determinato dalla legge cantonale sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008.

**Art. 4** Le pensioni base dei Magistrati pensionati entrati in carica prima del 1 gennaio 1986, e dei loro superstiti, quelle dei Consiglieri di Stato pensionati e quelle dei loro coniugi superstiti, acquisite al 31 dicembre 2013 rimangono invariate nei limiti stabiliti dall'art. 1.

**Art. 5** Questo decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

## Decreto esecutivo

### concernente la determinazione dell'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari

(dell'11 dicembre 2013)

#### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 30 e 31 lett. b) della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 e gli art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam);

#### **decreta:**

**Art. 1** Per l'anno 2014 l'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, corrisponde al 2.20 % dei salari determinanti ai fini dell'AVS.

**Art. 2** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**



---

**Decreto esecutivo  
concernente la determinazione dell'aliquota contributiva, incluse  
le spese amministrative, a carico dei lavoratori indipendenti affiliati  
alla Cassa cantonale per gli assegni familiari**

(dell' 11 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 30 e 31 lett. b) della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 e gli art. 11 cpv. 1 lett. c, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam);

**decreta:**

**Art. 1** Per l'anno 2014 l'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, corrisponde al 1.10 % del reddito determinante ai fini dell'AVS.

**Art. 2** <sup>1</sup>Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

**Decreto esecutivo  
concernente la determinazione dell'aliquota contributiva, incluse le  
spese amministrative, a carico delle persone senza attività lucrativa  
affiliate alla Cassa cantonale per gli assegni familiari**

(dell' 11 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 31 lett. b) e 38 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 e gli art. 20 e 21 della legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam);

**decreta:**

**Art. 1** Per l'anno 2014 l'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, corrisponde al 20 % del contributo AVS/AI/IPG.

**Art. 2** <sup>1</sup>Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Decreto esecutivo  
concernente la determinazione dell'aliquota contributiva, incluse le  
spese amministrative, a carico delle salariate e dei salariati il cui datore  
di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo affiliati alla Cassa  
cantonale per gli assegni familiari**

(dell'11 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 30 e 31 lett. b) della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 e gli art. 11 cpv. 1 lett. b, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam);

**decreta:**

**Art. 1** Per l'anno 2014 l'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, corrisponde al 2.20 % del reddito determinante ai fini dell'AVS.

**Art. 2** <sup>1</sup>Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

---

**Regolamento  
sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006; modifica**

(dell'11 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005,

**decreta:**

**I.**

Il regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006 è così modificato:

**Art. 58 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:

- a) Cantone:
- zone forestali: 30%
  - tutte le altre zone: 20%
- b) Comune:
- tutte le zone: 20%.

<sup>2</sup>La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati. La tabella di ripartizione viene elaborata dal geometra assessore e approvata dall'Ufficio.

**Primo rilevamento**  
(art. 68)

**Art. 58a (nuovo)** Le spese d'esecuzione del primo rilevamento dei dati della misurazione di cui all'art. 68 cpv. 2 LMU, dedotte le indennità federali, sono così ripartite:

- a) Comuni finanziariamente forti:
  - Cantone: 30%
  - Comune: 70%
- b) Comuni finanziariamente medi:
  - Cantone: 40%
  - Comune: 60%
- c) Comuni finanziariamente deboli:
  - Cantone: 50%
  - Comune: 50%

**Rinnovamento**  
(art. 69)

**Art. 59** <sup>1</sup>Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono così ripartite:

- a) Comuni finanziariamente forti:
  - Cantone: 40%
  - Comune: 60%
- b) Comuni finanziariamente medi:
  - Cantone: 50%
  - Comune: 50%
- c) Comuni finanziariamente deboli:
  - Cantone: 60%
  - Comune: 40%

<sup>2</sup>La forza finanziaria dei Comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale.

<sup>3</sup>La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei Comuni.

## II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 11 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**